

Interrogazione n. 244

presentata in data 29 luglio 2021

a iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini

Moratoria su autorizzazioni impianti per il trattamento della FORSU

a risposta orale

Le sottoscritte Consigliere regionali

Premesso che:

- La Legge Regionale n. 24/2009, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in armonia con i principi e le norme comunitarie, disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, nonché la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici;
- Con la D.A.C.R. 14/04/2015 n.128 la Regione Marche ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) in attuazione dell'art. 199 del D.Lgs n. 152/2006. Il PRGR è stato pubblicato sul supplemento n. 4 al BUR n. 37 del 30/04/2015.

Rilevato che:

- Ai sensi della L.R. sopra citata la Regione deve:
 - a) promuovere la gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - b) approvare il piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - c) verificare la conformità dei Piani d'Ambito (PdA) -come disposto dall'articolo 10- rispetto al Piano Regionale;

Preso atto che:

- I Piani di Ambito, che dovevano essere adottati entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ad oggi, cioè a distanza di 5 anni dall'approvazione del Piano Regionale Rifiuti, non sono stati ancora approvati dalle 5 ATA;
- La Legge Regionale pone a carico delle ATA alcune importanti funzioni, come si rileva al comma 4) dell'art.7, fra cui:
 - a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
 - b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
 - c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
 - c bis) la stipula, ai fini della predisposizione del PdA, di accordi per la gestione dei rifiuti sovra ambito, in attuazione delle previsioni del piano regionale di cui all'articolo 5 dirette al

raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei medesimi;

d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;

e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;

f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno.

Considerato che:

- La mancata approvazione dei PdA da parte delle ATA sta avendo come grave risultato un irreparabile deficit di programmazione, con la conseguente abdicazione del governo pubblico del servizio in questione;
- Il modus operandi di cui sopra di fatto sta consentendo a soggetti privati di riempire il vuoto decisionale pubblico;

Visto che:

- Le Giunte Regionali XXXXXX e XXXXXX non hanno esercitato il potere sostitutivo, previa diffida, ai sensi dell'articolo 18 comma 1) della Legge Regionale n. 24/2009;

Considerato che:

- Ad oggi, in assenza di qualsiasi programmazione pubblica, sono molte le richieste di autorizzazione presentate nelle varie province della nostra Regione per la realizzazione e l'avvio di impianti di digestione anaerobica per la lavorazione dei rifiuti organici e sfalci di potatura con la produzione di metano, per una capacità di trattamento pari a circa cinque volte il fabbisogno effettivo regionale;

Rilevato che:

- Analoga situazione si è verificata nell'anno 2012, durante la legislatura XXXXXX, nella quale una mancata programmazione pubblica (qui fu la Regione inadempiente) per addivenire alla definizione di linee guida per la produzione di energia da fonte rinnovabile diversa dal fotovoltaico, determinò le condizioni politiche per alcune proposte di Consiglieri regionali, fra cui:

“MOZIONE N. 347 "Autorizzazione unica ex art. 12 D.L.vo 387/2003 impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale 999 Kwel mediante l'utilizzo di biogas prodotto dalla digestione anaerobica di prodotti agricoli vegetali di Fano, loc. Strada di mezzo - Ditta Prima Energia s.r.l.";

MOZIONE N. 340 "Definizione delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal solare fotovoltaico e moratoria per gli impianti a biomasse";

MOZIONE N. 342 "Definizione delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";

MOZIONE N. 350 "Centrale biogas Montegiorgio" (iscrizione chiesta ed ottenuta dalla proponente)"

- Le iniziative sopra richiamate portarono all'approvazione di una Risoluzione, la n.58/2012, con la quale si approvava la proposta di moratoria all'autorizzazione di tali impianti, per cui esiste già un precedente in tal senso nella Regione Marche;

Tutto ciò premesso

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente:

Se questa Giunta regionale intende adottare un atto normativo che, in attesa dell'approvazione dei piani d'ambito da parte delle ATA e la loro validazione da parte della Regione, prescriva una moratoria relativamente all'installazione di impianti per la lavorazione di FORSU e la produzione di gas naturale o metano mediante digestione anaerobica.